

VITA NOTARILE

fondata nel 1949 da Giacomo Buttitta

esperienze giuridiche

Fabio Pucciarelli - Lorenzo Pennesi

LE SOCIETÀ DI PERSONE DI DIRITTO GIAPPONESE
(Parte Prima)

Estratto dalla Riv. «VITA NOTARILE» - N. 3/2017

www.vitanotarile.it • vitanotarile@exit.it • edizionigiuridichebuttitta@pec.it

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004, n. 46) art. 1, comma 1 - Palermo

E
GB
EDIZIONI GIURIDICHE
BUTTITTA
PALERMO

Fabio Pucciarelli - Lorenzo Pennesi

LE SOCIETÀ DI PERSONE DI DIRITTO GIAPPONESE

Sommario: Parte Prima: 1. Premessa sul diritto commerciale in Giappone. - 2. Le società di persone e la loro costituzione. - 3. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. - Parte Seconda (*): 4. Amministrazione e rappresentanza. Gli utili. - 5. Le vicende societarie e la modificazione del contratto sociale. - 6. Lo scioglimento del vincolo particolare del socio. - 7. Scioglimento ed estinzione della società.

PARTE PRIMA

1. *Premessa sul diritto commerciale in Giappone*

Così lontano, ma forse... così vicino?

Se ci si sofferma a considerare quanto nel mondo occidentale sia diffusa la conoscenza dell'ordinamento giuridico nipponico ed ancora più specificamente del diritto commerciale e societario, non si può che convenire circa la oggettiva scarsità di articoli, di manuali e forse anche di stimoli ed interessi ad approfondire un tema di fatto poco conosciuto e scientificamente appena esplorato. Gli articoli comparsi su giornali specializzati che si sono recentemente occupati delle polemiche circa la dubbia funzionalità del sistema di *corporate governance* adottato per le società quotate rappresentano episodi pressoché isolati (1).

Addentrarsi nell'universo semi-conosciuto del Paese del Sol levante, culla di una cultura ricca e multicolore così come di una storia ultramillenaria dal

(*) La Parte Seconda sarà pubblicata nel n. 1-2018.

(1) Il richiamo è ai casi shock di bilanci manipolati – caso Olympus del 2011 e Toshiba del 2015 – che hanno suscitato grande scalpore a livello internazionale; in particolare il più recente, poiché scoppiato subito a ridosso della sbandierata entrata in vigore di un nuovo codice di *corporate governance* che sin dall'inizio ne prometteva un consistente rafforzamento finalizzato a garantire maggiore trasparenza e ad attirare cospicui investimenti stranieri.

passo incostante per secoli isolate e perciò immuni ad ogni influenza occidentale, da un lato, rappresenta già di per sé un'esperienza unica e di intenso fascino; ciò che tuttavia sorprende e ancor di più stupisce è la vastità di similitudini e collegamenti che abbracciano rilevanti aspetti del mondo civile, culturale ed istituzionale di importanti Stati europei e del Giappone moderno.

Vien allora da chiedersi se ciò valga anche per settori di taglio più positivo e strutturale quali l'organizzazione statale o il diritto e segnatamente il diritto civile e commerciale.

Scopo della presente analisi è appunto quello di tentare di rispondere alla domanda, conducendo il giurista europeo alla scoperta degli istituti più rilevanti dell'ordinamento giapponese di diritto civile.

Tappa obbligata per chiunque si accinga allo studio del diritto giapponese, è ripercorrere, seppur solo brevemente, le peculiari vicende storiche che condussero il Paese a sviluppare l'attuale apparato normativo ed istituzionale (2).

In primo luogo, preme sottolineare che il diritto civile e commerciale nacquero nell'urgenza di fare fronte alle concrete esigenze dei mercati che invocavano una compiuta regolamentazione dell'attività d'impresa e delle operazioni negoziali e commerciali sia di portata interna ma anche e soprattutto di riflesso internazionale.

Il Giappone che, grazie al fiorente commercio intrattenuto con Olanda, Francia, Germania, Russia, Stati Uniti e Regno Unito, a partire dalla metà del XIX secolo, finalmente emerge da un lungo periodo di isolamento durato oltre tre secoli (epoca dello shogunato *Tokugawa*), non solo non possiede una tradizione giuridica consolidata ma neppure un sistema normativo almeno lontanamente paragonabile a quello dei citati *partners* di mercato (3). Tutti gli scambi commerciali interni vengono regolati per lo più da una serie di norme di impronta prevalentemente etico-sociale, prive di ogni forma di consacrazione scritta e connaturate alla tradizione orale del popolo giapponese: i *giri* (4). Tale vuoto normativo, unitamente alla risalente politica di chiusura

(2) Lo sottolineano in particolare **Hoshino**, *Minpo-Ronshu (Treatise on Civil Law)* vol. 6, Tokyo, 1990, p. 90 ss.; **Bourgon**, *Le droit coutumier comme phénomène d'acculturation bureaucratique au Japon et China*, in *Extreme Orient, Extreme Occidente*, Parigi, 2001, p. 125; **Chiba**, *Legal pluralism. Toward a General Theory through Japanese Culture*, Tokyo, 1989, p. 7 ss..

(3) A dire il vero il Giappone del tempo non possedeva nemmeno il servizio postale, la stampa quotidiana e neppure una embrionale realtà industriale.

(4) I *giri*, quali regole consuetudinarie e non scritte, in origine si affermano come norme comportamentali di natura prevalentemente morale, consone al proprio *status* ed espressione del dovere di fedeltà ed obbedienza verso il proprio signore; in tempi più recenti, in un Paese che tradizionalmente ed orgogliosamente afferma di non amare il diritto, finiscono per assumere l'accezione del modo in cui ci si debba comportare verso gli altri, tenuto conto della propria situazione sociale, divenendo così una forza che si affianca o sostituisce in pieno il diritto; *amplius* in **Noda**, *Introduction au droit japonaise*, Parigi, 1966, p. 175 ss.. Per oltre sette secoli i *giri* costituirono pressoché l'unica forma di disposizione autoritativa, seppur di fonte non giuridica per difetto dei caratteri di generalità e visibilità propri della legge, volta a regolare e preservare l'ordine sociale, più che morale, dell'Arcipelago. Sul ruolo centrale dei *giri* nella cultura giapponese si vedano, tra i tanti, **Haley**, *The spirit of Japanese Law*, Atene, 1998, così richiamato da **Ortolani**, *Giri*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 2012, p. 717; **Hirowatari**, *Post war Japan and the Law, mapping discourses of legalization and modernization*, in *Social Science Japan Journal*, Tokyo, 2000, p. 155; **Sacco**, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, p. 94; **Ajani, Serafino, Timoteo**, *Diritto dell'Asia orientale*, in *Trattato Sacco Dir. Comp.*, Torino, 2007, p. 60.

al mondo esterno portata avanti per secoli dagli *shogun* Tokugawa, finiva inevitabilmente per esporre il commercio internazionale giapponese a contrattazioni sempre più inique che culminarono con la stipula degli svantaggiosi "Trattati Ineguali", di fatto imposti al Paese dalle potenze mondiali. Percepiti come fonte di umiliazione nazionale ed espressione di un abuso contro cui non si potevano invocare efficaci rimedi giudiziali, questi penalizzanti accordi commerciali indussero un gruppo di feudatari vicini alla corte imperiale a rovesciare il governo Tokugawa ed a riconsegnare il potere nelle mani dell'imperatore.

È proprio con la c.d. "Restaurazione *Meiji*" del 1868 che finalmente si comincia a guardare al mondo esterno e si segna il definitivo abbandono del vecchio sistema castale fondato su un ordine naturale, ritenuto immutabile, per puntare verso una sensazionale spinta verso la modernizzazione (5). Le autorità nipponiche, consapevoli della profonda arretratezza del diritto locale, ancorato ad un sistema tradizionale centenario basato su fonti e concetti confuciani (6), furono così costrette a dotarsi di leggi moderne e strutturate, tali da permettere al Paese di allinearsi alle potenze europee ed americana, soprattutto ricorrendo a modelli giuridici e organizzativi occidentali, procedendo attraverso una intensa opera di codificazione, studi costituzionalistici e l'adozione di una *lex mercatoria* che potesse essere facilmente tradotta in un tale contesto.

I modelli di *civil law*, fondati sul culto della legge scritta e del codice, con i loro testi organici e coerenti (7) apparvero sin da subito ben più appetibili rispetto ai modelli di *common law* – radicati su una tradizione precedente risalente al medioevo – e quindi vennero preferiti per essere trapiantati in patria in tempi brevi, in modo che potessero costituire il fondamento del primo nucleo di diritto civile e commerciale nella storia del Giappone, che così ora si appropriava di tutto un bagaglio di nozioni, formule ed istituti (tra cui quelli di "diritto soggettivo" e "obbligazione") fino ad allora estranei alla cultura giuridica locale.

Il codice di commercio (*ShoHo*), comprensivo anche delle norme di diritto societario, fu adottato una prima volta nel 1890, riorganizzato nel 1899 sulla base del ADH tedesco del 1861 e dei lavori del giurista tedesco Hermann Roesler, per poi essere nuovamente modificato nel 1911 e ancora nel 1938 (8). Tale ultima modifica avvicinò per la prima volta il diritto giapponese alla realtà di *common law*: la crescente potenza economica degli Stati

(5) Come si disse al tempo, innanzitutto, occorre "arricchire il Paese e rafforzare l'esercito", quindi, come impose espressamente lo stesso Imperatore, bisognava "eguagliare e poi superare i Paesi occidentali"; ed è innegabile che ciò che il Giappone ha dimostrato di possedere in abbondanza è la capacità ineguagliata di trarre dai modelli stranieri una ispirazione creativa che conduce il genio nipponico a sviluppare ed arricchire, fino a trasformare radicalmente, esperienze concepite e già solidamente acquisite da molti Paesi occidentali.

(6) Così in Colombo, *Diritto dell'Asia Orientale*, a cura di Cavalieri, Venezia, 2008, p. 81.

(7) Colombo, *ibidem*, p. 81.

(8) Sulla introduzione del Codice del Commercio si vedano Ueda, *Heisei Shoho Kaisei (Amendments to the Commercial Code in the Heisei Period)*, Tokyo, 2004, pp. 2-15; Kawamoto, *International Encyclopedia of Laws, vol. 3, Corporations and Partnerships*, 2001, così richiamato in Oda, *Japanese Law*, 2009, Oxford, p. 218.

Uniti impose l'adozione di alcuni istituti di *corporate law*, quali azioni senza diritto di voto e obbligazioni convertibili. Ulteriori riforme seguirono nel 1950, 1974 e 1990, guidate dalla volontà di ampliare ed agevolare il finanziamento dell'impresa societaria e di rafforzare i diritti spettanti ai titolari di partecipazioni sociali. È solo con l'avvento del nuovo millennio che, però, si ha un profondo ripensamento dell'intero impianto codicistico del diritto commerciale, determinato dalla ormai inderogabile necessità di ammodernare l'intero sistema per fornire nuovi vitali stimoli ad una economia in profonda stagnazione (9).

Al vertice delle varie leggi che contribuiscono a questo cambiamento si pone indubbiamente la legge sulle società (*Companies Act*) (10) del 29 giugno 2005. Il nuovo testo di legge viene a riformare radicalmente la disciplina societaria, sottraendola al codice di commercio e alle leggi speciali fino ad allora emanate (11). Riorganizzazione dei tipi di società, revisione del ruolo del capitale sociale, creazione di nuovi strumenti di finanziamento, semplificazione delle operazioni straordinarie: questi i principi cardine che ispirano la riforma.

A seguito del citato intervento normativo, ad oggi sono quindi quattro i principali tipi societari che possono essere adottati nell'ordinamento nipponico; sebbene in esso non trovi asilo una distinzione formale fra società di persone e società di capitali – come invece avviene in maniera più sistematica, ad esempio nel nostro ordinamento nazionale – ove si volesse riproporre il medesimo criterio tassonomico, la classificazione proposta inquadrebbe la *Gomei Kaisha* (un equivalente delle nostre s.n.c.) e *Goshi Kaisha* (equivalente alle s.a.s.) nell'ambito delle società personali, mentre la *Kabushiki Kaisha* (un equivalente delle s.p.a.) e la *Godo Kaisha* (l'equivalente delle nostre s.r.l.) nell'ambito delle nostre società di capitali (12).

Nel periodo *ante* riforma, il sistema annoverava anche un diverso tipo sociale che andava sotto il nome di *Yugen Kaisha*; in sostanza si trattava di una società a responsabilità limitata concepita sul modello della *GmbH* introdotta in Germania nel 1938. Fino al 2005, detto tipo sociale era stato utilizzato, ben oltre le intenzioni del legislatore, da imprenditori di medie e piccole dimensioni, in alternativa alla *Kabushiki Kaisha* privata (corrispondente alla s.p.a. chiusa), peraltro già preferita e preferibile soprattutto per ragioni

(9) Oda, *ibidem*, p. 217.

(10) Nel testo si è preferito riportare la denominazione e gli articoli della legge societaria giapponese del 2005 secondo la traduzione ufficiale in inglese, tratta dal sito WEB della WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Agenzia delle Nazioni Unite responsabile della promozione della tutela della proprietà intellettuale: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.xjsp?file_id=338223.

(11) Tra i principali studiosi della riforme è possibile annoverare Aizawa, *Shin Kaisha Ho (New Company Law)*, Tokyo, 2005, p. 13 ss.; Mori, *Kaisha Ho Kommentar* (*Commentary on the Company Law*), Tokyo, 2008, p. 326 ss.; Inaba, *Questioning the Fundamentals of Company Law*, 2006, Tokyo, pp. 62-64; Oda, *ibidem*, p. 219.

(12) Se invece si volesse guardare al sistema di *Common Law*, si potrebbero ricondurre i primi due tipi sociali rispettivamente alle anglosassoni *General* (o *Ordinary*) *Partnership* e alla *Limited Partnership*, mentre gli altri due al novero delle *Public Limited Companies (Plc.)* e delle *Private Limited Companies (Ltd.)*. Fra gli altri, Rush-Ottley, *Business law*, Londra, 2006, p. 191 ss..

fiscali e di *governance*. Il progressivo assottigliarsi dei confini fra i due tipi sociali, cioè tra *Kabushiki Kaisha* privata e *Yugen Kaisha*, in primo luogo, ha indotto il legislatore ad accorpate la seconda nella prima, autorizzando le *Yugen Kaisha* esistenti a continuare la propria attività come *Tokurei Yugen Kaisha* sotto un regime assimilabile a quello delle *Kabushiki Kaisha* e, quindi, a ridisegnare un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, modellata stavolta sulle *limited liability companies* statunitensi (13), la detta *Godo Kaisha* appunto, in grado di intercettare concretamente le esigenze degli operatori economici giapponesi di più modeste dimensioni, in forza delle sue qualificanti prerogative: potere di gestione attribuito a tutti i soci ma delegabile ad un unico soggetto, responsabilità limitata dei soci verso terzi, unanimità nella adozione delle delibere di rilevante interesse societario (14).

Ai tipi contemplati dal *Companies Act 2005* la legge n. 40/2005 affianca poi la c.d. *Yūgen-sekinin jigyō-kumiai*, ovvero una nuova forma societaria che in sostanza replica la *Limited Liability Partnership* propria del Regno Unito, strutturandola proprio sulla falsariga del *Limited Liability Partnership Act 2000* (15). A differenza di quella britannica, tale LLP difetta di personalità giuridica e non è contraddistinta da una necessaria proporzionalità tra capitale apportato e diritti agli utili e/o partecipazione alle perdite, anche se, similmente alla prima non contempla una responsabilità illimitata per i membri che ne fanno parte.

Il quadro fino ad ora prospettato vuole essere una base utile ad inquadrare il complesso mondo del diritto societario giapponese e sarà lo sfondo su cui la trattazione a seguire si muoverà; il primo tema, quasi del tutto ignorato dalla letteratura giuridica europea, ma, ad avviso di chi scrive, di grande interesse e stimolo per il giurista di *civil law*, è quello delle società di persone.

2. Le società di persone e la loro costituzione

La *Gomei Kaisha* (s.n.c.) e la *Goshi Kaisha* (s.a.s.), come anticipato, costituiscono i due modelli di società dell'ordinamento giapponese che potrem-

(13) Colombo, *op. cit.*, p. 81.

(14) Oda, *op. cit.*, pp. 222-223.

(15) Quello in parola rappresenta uno strumento d'impresa societaria *sui generis*, sconosciuto agli ordinamenti di *Civil Law*, fortemente voluto ed idealmente concepito per incontrare in special modo le esigenze di organizzazioni di professionisti, come avvocati, dentisti e commercialisti. Si tratta di un particolare tipo societario che nasce senza incontrare particolari preclusioni dal punto di vista dell'oggetto sociale adottabile e che, di fatto, si pone in posizione intermedia fra le *partnerships* e le *companies*; esso si qualifica, principalmente, per il fatto di essere una persona giuridica autonoma, ben distinta soggettivamente dai *members* che la compongono ma, soprattutto, per il particolare regime di responsabilità cui gli stessi soggiacciono in ordine alle obbligazioni sociali. Infatti, da un lato se essi assumono responsabilità collettivamente (*jointly*), entro i limiti in cui ciò viene stabilito all'interno dell'atto costitutivo (*LLP agreement*), detta responsabilità non giunge mai a sostanzarsi come individuale o solidale (*several*), in conseguenza dell'altrui comportamento. In altre parole, i *members* di una LLP, salvi i casi di *fraud* or *wrongful trading*, non rischiano più di quanto hanno investito nella *partnership* e non divengono mai personalmente responsabili per i debiti che il *business* non è in grado di pagare. Più in dettaglio, in Rush-Ottley, *Business Law*, Londra, 2006, p. 187 ss..

mo ricondurre allo schema delle società di persone italiane. Alla stregua di quanto avviene nelle realtà occidentali, queste società si contraddistinguono per essere concepite quali strutture idonee allo svolgimento di attività d'impresa di modeste dimensioni, con gestione a carattere familiare e con fatturato inferiore ai 100 milioni di yen (16). Esse si trovano regolate nel vigente *Companies Act 2005* (parte terza) in cui viene normata anche la *Godo Gai-sha* (s.r.l.), la quale, come visto, può meglio ricondursi allo schema delle società di capitali. Il legislatore ha scelto di deputare una sezione apposita, la II, alla sola *Kabushiki Kaisha* (s.p.a.), data la sua preponderante rilevanza nell'economia del Paese ed ha riservato agli altri tre modelli societari un nucleo di norme comuni, da cui, di volta in volta, emergono le differenze che marcano ciascun tipo.

Le società di persone giapponesi condividono numerose caratteristiche con quelle del nostro ordinamento: a) responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (l'unica eccezione è data dal socio "accomandante" nella *Goshi Kaisha*); b) potere di gestione e rappresentanza che, salvo diversa pattuizione, spetta a tutti i soci indistintamente, soprattutto quale contropartita della predetta responsabilità illimitata (17); c) marginalità del capitale sociale e centralità della persona del socio, delle sue idee e capacità organizzative.

Oltre questi elementi di similarità acquista però rilievo un notevole elemento differenziante: l'art. 3 del *Companies Act* sancisce infatti che le società giapponesi, indipendentemente dalla veste assunta, sono tutte dotate di personalità giuridica (18). Se nel nostro ordinamento è pacifico che almeno le società personali ne sono prive e di conseguenza sono sprovviste anche di autonomia patrimoniale perfetta, ciò in Giappone non si verifica. La *Gomei Kaisha* e la *Goshi Kaisha* posseggono questo carattere *ex lege*, pur continuando a distinguersi dalle società di capitali per la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni assunte dalla società. La norma appena indicata, che di fatto apre il *Companies Act*, già potrebbe mettere in crisi il giurista italiano, certo dell'assenza di personalità giuridica nelle società di persone, almeno come concepite nel codice civile del 1942, ed avvezzo al noto dibattito dottrinario sulla discussa esistenza di soggettività giuridica nelle stesse (19). Ebbene, in Giappone la soluzione all'*impasse* può essere individuata in una mera scelta di politica legislativa. In primo luogo, il legislatore nipponico ha de-

(16) <http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/khaishahyohon2006/kaisya.htm>. Secondo i dati della *National Tax Agency* nel 2009 operavano in Giappone poco meno di 6.000 *Goshi Kaisha* e poco più di 30.000 *Gomei Kaisha*. Il 70% di esse possiede un fatturato compreso tra 1 e 10 milioni di yen; solo il restante 30% supera tale soglia senza però superare il limite dei 100 milioni di yen.

(17) L'unica eccezione è data dai soci "accomandanti" di una *Goshi Kaisha*, i quali, come si vedrà più avanti, godono di responsabilità limitata ma hanno comunque facoltà di amministrare la società. Evidente anche sotto questo profilo la similarità con la s.a.s. italiana.

(18) L'art. 3 recita: "A company shall be a juridical person".

(19) Gli studi che in Italia si sono occupati della presenza/assenza di soggettività giuridica nelle società di persone sono innumerevoli, si legga ad esempio **Campobasso**, *op. cit.*, p. 44; **Pellizzi**, *Soggettività giuridica*, in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1988, pp. 61 ss.; **Montalenti**, in *Diritto privato*, 1996, Padova, p. 647 ss..

ciso di risolvere la questione sulla soggettività giuridica delle società di persone, che nel nostro ordinamento da sempre fa versare fiumi d'inchiostro: le società di persone posseggono personalità giuridica e dunque, poiché *plus semper continet minus*, anche soggettività giuridica. In secondo luogo, in Italia, il riconoscimento della personalità giuridica evoca, di norma, la responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali; in Giappone, invece, essa non confligge con il regime di responsabilità sussidiaria dei soci. Sulla base di tali considerazioni, il disposto dell'art. 3 del *Companies Act* deve probabilmente essere letto come il frutto di diverse politiche di diritto societario.

La disciplina delle società di persone si apre con l'art. 575 del *Companies Act* (20).

Alla stregua del codice civile italiano, dove l'art. 2251 c.c. dispone che il contratto costitutivo di società semplice, salvo la natura dei beni conferiti, ha forma libera, anche la normativa nipponica si apre con un diretto riferimento al contratto sociale. Allo scopo si prevede che i soci di una costituenda società di persone, debbano redigere i c.dd. *Articles of Incorporation*, traducibile con la locuzione italiana di "contratto di società", in forma scritta e debitamente sottoscritto e munito dei sigilli (21) dei soci partecipanti. Non sembra pertanto possa considerarsi ammissibile una forma irregolare di società di persone, simile alla s.n.c. o s.a.s del nostro ordinamento, stante la chiara disposizione della legge.

In questa prima fase interviene la figura del notaio giapponese (il c.d. *koshonin*), il quale è chiamato, parimenti al suo corrispondente italiano, a verificare la legittimità formale del contratto e a provvedere alla sua iscrizione nei pubblici registri delle imprese commerciali. La vicinanza dell'ordinamento giapponese a quello italiano e più in generale, a quelli di *civil law*, come la preponderante influenza dei modelli civilistici tedesco e francese emergono qui con indiscussa evidenza (22).

(20) "(Preparation of Articles of Incorporation)

Art. 575. (1) *In order to incorporate an General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability Company (hereinafter collectively referred to as "Membership Company"), persons who intend to be its partners must prepare articles of incorporation which must be signed by or record the names of and be affixed with the seals, of all partners. (2) The articles of incorporation in the preceding paragraph may be prepared using electromagnetic records. In such cases, measures prescribed by the applicable Ordinance of the Ministry of Justice must be taken in lieu of signing, or the recording of names and affixing of seals, with respect to the information recorded in such electromagnetic records"*.

(21) In Giappone, come in molti Paesi dell'Asia orientale, per la firma di documenti ufficiali, si è soliti utilizzare dei timbri (*inkan* o *hanko*) al posto della propria sottoscrizione o, quando richiesto, unitamente alla stessa. Le dimensioni, la forma, il materiale, lo stile e le rigide prescrizioni normative a cui detti timbri sono sottoposti variano a seconda dell'uso cui sono destinati ovvero dell'importanza dei documenti su cui andranno apposti; si va tradizionalmente dai più ufficiali *jitsuin* per la sottoscrizione di atti di matrimonio ovvero per l'acquisto di beni immobili o veicoli, ai *ginko-in* utilizzati prevalentemente in ambito bancario, ai *mitome-in* usati per le firme in ambito postale, per fatturazioni e corrispondenza aziendale o certificata, fino ai meno formali *gago-in* frequentemente usati dagli artisti per autografare, anche con pseudonimi, le proprie opere grafiche.

(22) Per una breve descrizione della figura del notaio in Giappone si veda <http://www.koshonin.gr.jp/en.html>, oppure Iwamoto, *Description of the Notary Law*, Tokyo, 1981, p. 5 ss.; Yoshi, *Legal Aspects of the notarial deeds and the authentication*, 2nd edition, Tokyo, 2003, p. 4 ss.. Con

La norma prosegue col disporre che l'intera stesura e sottoscrizione degli *Articles of Incorporation* può essere sviluppata anche su supporti elettromagnetici, ovvero sia in formato elettronico, valendosi di un processo di autenticazione che sfrutta le più moderne tecnologie. Tale previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 575, è chiara espressione della digitalizzazione cui è improntato l'intero ordinamento giapponese, nelle sue branche sia pubbliche che private, e che si è tradotta anche nella c.d. *E-Notarization* del 2002, mediante la quale, attraverso una piccola modifica della vecchia *Notary Law* del 1909, si è introdotto l'obbligo per tutti i notai giapponesi di redigere, rogare ed autenticare atti in formato elettronico.

Quanto al contenuto del contratto, l'art. 576 *Companies Act* (23) statuisce, analogamente a quanto accade con l'art. 2295 c.c., il nucleo di elementi essenziali e funzionali da convenirsi fra i soci, che la società deve integrare affinché il notaio possa ritenere l'atto costitutivo conforme a legge (24) e quindi la stessa possa venire ad esistenza e iniziare a operare validamente sul mer-

riguardo al ruolo assunto dal notaio all'interno dell'ordinamento giuridico del Giappone, occorre in primo luogo rilevare come la figura sia stata recepita nel sistema giuridico nipponico solo nel 1886, attraverso la promulgazione della *Notary Rule*, ovvero sia la prima legge notarile giapponese (di impianto pressoché totalmente francese), poi sostituita con la successiva approvazione della *Notary Law* del 1909, tutt'ora in vigore, fortemente ispirata dalle regole dell'ordinamento notarile tedesco. Il notaio giapponese è concepito quale pubblico ufficiale chiamato a verificare la veridicità, la legalità formale e l'autenticità di contratti ed accordi; egli può inoltre ricevere e conservare testamenti, autenticare date, firme e quindi provvedere alla redazione di documenti pubblici e privati. Nel 1938, con una riforma che andò a modificare la *Notary Law*, venne attribuito al notaio anche il potere di autenticare gli *Articles of Incorporation* delle società e di provvedere alla loro iscrizione negli appositi registri. L'accesso al notariato giapponese, a differenza di quello italiano, non avviene a mezzo di un concorso pubblico ma è conseguenza di una nomina a cui provvede il Ministero della Giustizia dopo aver individuato illustri giuristi che hanno ricoperto la carica di magistrato, avvocato o pubblico ministero o hanno svolto altre carriere legali di alto profilo, con eccellenti risultati professionali e per un preciso numero di anni stabilito dalla legge. Lo stesso Ministero provvede all'assegnazione della sede notarile e la competenza territoriale del notaio coincide con l'area di competenza del *District Legal Affairs Bureau* cui è iscritto.

(23) "(Matters to be Specified or Recorded in the Article of Incorporation)

Article 576. 1) Articles of incorporation of Membership Companies must specify or record the following matters:

- (i) Purposes;
- (ii) Trade name;
- (iii) Location of the head office;
- (iv) Names and addresses of the partners
- (v) Whether the partners are unlimited partners or limited partners; and
- (vi) Subject matter invested by the partners (limited to monies, etc. if they are limited partners) and the value and standard of evaluation of the same.

(2) *If the Membership Company to be incorporated is a General Partnership Company, a statement that all of the partners are unlimited partners must be specified or recorded as the matter listed in item (v) of the preceding paragraph.*

(3) *If the Membership Company to be incorporated is a Limited Partnership Company, a statement that some of the partners are unlimited partners and other partners are limited partners must be stated or recorded as the matter listed in item (v) of paragraph (1).*

(4) *If the Membership Company to be incorporated is a Limited Liability Company, a statement that all of the partners are limited partners must be stated or recorded as the matter listed in item (v) of paragraph (1)."*

(24) Per una concisa analisi degli elementi richiesti nel contratto di società di s.s., s.n.c. italiane vedasi **Campobasso**, *op. cit.*, p. 60; **Cagnasso**, *La società semplice*, in *Trattato Sacco*, *I singoli contratti*, 6, Torino.

cato. Il primo requisito che deve essere indicato è l'oggetto sociale, ossia l'attività economica che i soci intendono perseguire. L'indicazione deve essere interpretata nel senso che l'oggetto sociale, come avviene nel nostro ordinamento, deve essere determinato con riferimento sia all'attività svolta (commerciale, agricola, industriale, servizi, etc.) sia con riferimento all'ambito merceologico specifico. In tal modo diviene più agevole comprendere sin da subito quale disciplina, in particolar modo fiscale e tributaria sarà possibile applicare alla società. Nell'ordinamento giapponese sia la *Gomei Kaisha* che la *Goshi Kaisha* possono svolgere indistintamente attività agricola e commerciale, non sussistendo un modello societario equiparabile alla società semplice italiana, unicamente deputata all'esercizio dell'impresa agricola ex art. 2135 c.c..

In secondo luogo, il contratto sociale deve riportare il *trade name* della società, ovvero sia la ragione sociale con cui la società sarà conosciuta sul mercato e che si traduce in un elemento funzionale alla registrazione del contratto sociale. L'indicazione della ragione sociale deve essere collegata con gli artt. 6, 7, 8 e 9 del *Companies Act* facenti parte di una iniziale sezione generale della legge, le cui norme si applicano indistintamente a tutte le *Kaisha* giapponesi (25). In particolare, il legislatore nipponico, che al tema dedica ben quattro articoli, come avviene in Italia, prevede che la ragione sociale debba contenere l'indicazione del tipo di società prescelto (ad es.: *Iwamoto Technology Gomei Kaisha*) e vieta l'utilizzo di espressioni che possano ingenerare confusione e quindi far scambiare un tipo di società con un altro (art. 6). Parimenti si statuisce che un imprenditore individuale non possa usare nel proprio nome o inserire nella propria ditta il nome di un tipo di *Kaisha* che possa indurre a ritenere si sia in presenza di un ente societario; a maggior tutela poi, se una data società ritiene che l'adozione di una certa denominazione sociale da parte di altro imprenditore o società possa danneggiarla, avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento che

(25) "Chapter II Trade name of the Company (Trade name)

Article 6. (1) The name of a Company shall be its trade name.

(2) A Company shall use in its trade name the words "Kabushiki-Kaisha," "Gomei-Kaisha," "Goushi-Kaisha" or "Goudou-Kaisha" respectively for Stock Company, General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability Company.

(3) A Company may not use in its trade name any word which makes it likely that the Company may be mistaken for a different form of Company.

(no Use of Name, etc, which is likely to be Mistaken for a Company)

Article 7. No person who is not a Company may use in its name or trade name any word which makes it likely that the person may be mistaken as a Company.

Article 8. (1) No person may use, with a wrongful purpose, any name or trade name which makes it likely that the person may be mistaken for the other Company.

(2) Any Company the enterprise interests of which have been, or are likely to be, infringed by the use of any name or trade name in violation of the provisions of the preceding paragraph may seek an injunction suspending or preventing the infringement against the person who infringes, or is likely to infringe, those enterprise interests.

(Liability of Company Permitting Others to Use Its Trade Name)

Article 9. Any Company who has permitted others to carry out a business or engage in any enterprise by using the Company's own trade name shall be jointly and severally liable together with such others, vis-a-vis any person who has transacted with such others based on misunderstanding that such Company carries out such business, for the performance of any obligations which may arise from such transaction."

sospenda o prevenga la violazione (artt. 7 e 8). Da ultimo, la società che consenta l'utilizzo della propria ragione sociale ad una persona fisica o giuridica nei propri rapporti contrattuali con i terzi, senza che tra gli stessi e la società sussista alcun rapporto di amministrazione o rappresentanza, sarà considerata solidalmente e illimitatamente responsabile con l'autore dell'atto (art. 9). Non è ravvisabile nel testo di legge alcuna norma specifica per la *Gomei Kaisha* (s.a.s.), che sia equiparabile all'art. 2314, comma 2, c.c., secondo la quale, se il socio accomandante consente che il proprio nome sia compreso nella ragione sociale, costui risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Il terzo elemento da inserire negli *articles of incorporation* è la sede sociale (*Location of the Head Office*). Essa assume un importante rilievo in fase di costituzione proprio perché è tramite tale indicazione che, ai sensi dell'art. 579 (26), è possibile individuare il notaio competente per l'autenticazione dell'atto e il pubblico registro presso cui effettuare l'iscrizione della società.

Segue l'indicazione dei dati anagrafici dei soci (*Name and addresses of the partners*) ma soprattutto se costoro sono soci a responsabilità limitata o illimitata, *whether the partners are unlimited partners or limited partners*. Questa indicazione è rilevante poiché l'articolo del *Companies Act* in parola, come sopra accennato, regola oltre alla *Goshi Kaisha* (s.n.c.), anche la *Gomei Kaisha* (s.a.s.) e la *Godo Kaisha* (s.r.l.) per le quali si rinvengono soci che rispondono unicamente con i capitali investiti.

Infine, l'ultimo elemento che è necessario indicare nel contratto costitutivo di società di persone è la tipologia di conferimenti effettuati dai soci, il loro ammontare ed eventualmente la loro valutazione (27).

È peculiare, nell'ambito delle società personali giapponesi, l'assenza di disposizioni che regolano i conferimenti dei soci o che ne disciplinano la valutazione. Pur svolgendo un ruolo di primo piano nella organizzazione dell'impresa collettiva, in quanto costitutivi del capitale di rischio volto ad avviare l'attività produttiva, essi sembrano non assumere alcun rilievo per il legislatore nipponico, che ha preferito dettarne una disciplina puntuale solo in riferimento alla *Kabushiki Kaisha* (s.p.a.). Ne discende in primo luogo che è possibile, nel silenzio della legge, conferire qualsiasi entità che sia suscettibile di valutazione economica, compreso il conferimento di opere o servizi; la valutazione sarà poi rimessa alla libera determinazione dei soci, a perizie di stima o, in caso di conflitto, alla determinazione dell'autorità giudiziaria.

Il vuoto normativo sembra giustificarsi alla luce della centralità che nell'architettura delle società personali viene attribuita, alla stregua di quanto accade in Italia, alla persona dei soci anziché al capitale sociale. Il Giappone sembra così convergere sulle posizioni sviluppatesi in seno ai Paesi occidentali, dove la tutela dei creditori, nelle società personali, è affidata non tanto al

(26) "(*Incorporation of Membership Companies*)

Article 579. A Membership Company shall be incorporated by the registration of the incorporation at the location of its head office."

(27) "*Subject matter invested by the partners (limited to monies, etc. if they are limited partners) and the value and standard of evaluation of the same"*.

principio di effettività del capitale sociale quanto alla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni contratte.

Gli artt. 621 e 622 del *Companies Act*, quanto a natura e funzione, si pongono in stretta connessione con la predetta disposizione in tema di conferimenti dei soci (28). Tali disposizioni disciplinano la partecipazione dei soci agli utili e alle perdite all'interno delle società personali e, similmente a quanto avviene nell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 2263 c.c., anche in Giappone vige il principio di proporzionalità: salvo diversa pattuizione degli *Articles of incorporation*, anche nel silenzio del contratto sociale, la partecipazione dei soci agli utili e alle perdite è da considerarsi direttamente proporzionale ai conferimenti effettuati al momento della costituzione della società o in occasione di successivi aumenti di capitale (29). Risulta indiscusso l'ampio potere rimesso all'autonomia statutaria, per cui i soci sono liberi di derogare al principio di proporzionalità là dove lo ritengano opportuno; non è invece ravvisabile alcun riferimento alla determinazione della partecipazione agli utili e alle perdite ad opera di un soggetto terzo, come avviene in Italia ai sensi dell'art. 2264 c.c..

Nessuna norma riproduce, inoltre, la disciplina italiana del patto leonino, presente nel nostro codice all'art. 2265 c.c.; non per questo però sembra che esso possa ritenersi ammissibile, soprattutto alla luce di un'attenta lettura del secondo comma dell'art. 621, il quale nell'ammettere che i soci possano regolare liberamente le modalità di "distribuzione" degli utili e delle perdite, implicitamente appare limitare l'autonomia contrattuale nel senso che, se da un lato si potrà optare per le più svariate forme di non proporzionalità, dall'altro le scelte dei soci non potranno spingersi fino al punto da precludere al singolo la partecipazione agli utili, quale elemento imprescindibile del *pactum societatis*.

3. *La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali*

Secondo i principi generali recepiti nelle società di persone occidentali i creditori sociali possono far valere le proprie pretese creditorie sul patrimonio

(28) Gli articoli in parola dispongono come segue:

"(Distributions of Profits)

Article 621. (1) *Partners may demand that the Membership Company distribute its profit.*

(2) *A Membership Company may prescribe matters regarding the method for demanding the distribution of the profit and other matters on the distribution of profit in the articles of incorporation.*

(3) *Attachment on the equity interest of a partner shall be also effective against the right to demand the distribution of the profits..*

(Proportion of Distribution of Profits and Losses among Partners)

Article 622. (1) *If there is no provision in the articles of incorporation with respect to the proportion of the distribution of profits and losses, those proportions shall be determined in accordance with the value of each partner's contribution.*

(2) *If provisions with respect to the proportions of the distribution of either profit or loss alone are provided in the articles of incorporation, it shall be presumed that such proportion is common to distributions of profits and distributions of losses.."*

(29) Per la disciplina italiana sui criteri per la distribuzione degli utili e delle perdite: Ghidini, *Società personali*, Padova, 1972, p. 293 ss. e Campobasso, *op. cit.*, p. 80.

nio della società e quindi sul patrimonio personale dei soci, qualora il primo si dimostri insufficiente a soddisfarle. Da ciò discende che il socio può essere chiamato a compiere un sacrificio ulteriore rispetto ai conferimenti, ovvero sia può essere chiamato a risponderne delle perdite quando le stesse superino i valori attivi del capitale sociale (30). Questo aspetto qualificante è condiviso anche dalle *Goshi Kaisha* e dalle *Gomei Kaisha* giapponesi, ove, come si è avuto modo di rilevare, la responsabilità illimitata dei soci ben si concilia con il riconoscimento di una piena personalità giuridica (31).

Le norme della legge societaria giapponese che si occupano di questo aspetto nodale sono gli artt. 580 ss., i quali, in termini assai più sintetici rispetto ai corrispondenti articoli del codice civile italiano, dettano una disciplina improntata a delineare con estrema precisione i contorni della responsabilità individuale dei soci per le obbligazioni sociali (32). In primo luogo

(30) Così, con evidente efficacia descrittiva, **Campobasso**, *ibidem*, p. 81 ss..

(31) È possibile richiamare a questo punto, data la sostanziale similarità con la disciplina del nostro codice civile, la dibattuta diatriba sulla natura giuridica della responsabilità illimitata qui in esame. La questione, ben nota al giurista italiano, si fonda sulla difficoltà di classificare la responsabilità del socio di società di persone come responsabilità per debito proprio ovvero come responsabilità per debito altrui. La dottrina più risalente, facendo leva sull'assenza della personalità giuridica e sul dettato dell'art. 2247 c.c., sostiene che la responsabilità sia per debito proprio poiché il socio è un imprenditore membro di un ente del quale fanno parte altri imprenditori. Di converso, la dottrina più recente e preferibile sostiene che la responsabilità sia per debito altrui, in quanto in Italia le società di persone sono dotate di soggettività giuridica pur non avendo nel contempo personalità giuridica e questo le renderebbe autonome titolari di rapporti sia di debito che di credito. Va da ultimo rilevato che, inoltre, il codice italiano identifica apertamente la responsabilità in parola sempre come sussidiaria, indicando implicitamente che il peso del debito grava sulla società e non sul singolo socio, il quale è chiamato a risponderne solo secondariamente, quale ulteriore forma di garanzia per il creditore. Ciò risulta tanto più vero in Giappone, sia alla luce delle norme del *Companies Act*, sia per il fatto che in detto ordinamento le *Goshi Kaisha* e le *Gomei Kaisha* posseggono sia soggettività giuridica che personalità giuridica per aperta volontà del legislatore. Sul tema vedasi **Di Sabato**, *Delle società*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1968, p. 183; Cass., 30 agosto 2007, n. 18312; Cass., Sez. lav., 16 aprile 2003, n. 6048; Cass. 5 novembre 1999, n. 12310 e comunque per una compiuta disamina del tema e delle varie posizioni dottrinarie e giurisprudenziali sul punto, **Campobasso**, *op. cit.*, p. 42 ss..

(32) "(Responsibility of Partners)

Article 580. (1) Partners shall be jointly and severally liable for the performance of obligations of the Membership Company in the cases listed below:

(i) In cases where the obligations of such Membership Company cannot be fully performed with the assets of the same; or

(ii) In cases where compulsory execution against the assets of such Membership Company has not been successful (except for the cases where the partners have proven that such Membership Company has financial resources to pay and that the compulsory execution can be effected at ease).

(2) Limited liability partners shall be liable for the performance of the obligations of the Membership Company to the extent of the value of their investment (excluding the value of the contributions already performed to the Membership Company).

(Partners' Defenses)

Article 581. (1) In cases where partners are liable for the performance of the obligations of a Membership Company, the partners may assert defenses against the creditors of such Membership Company that the Membership Company may raise against such creditors.

(2) In the cases provided for in the preceding paragraph, if a Membership Company has a right to set-off, right to rescind or right to terminate against its creditors, the partners may refuse the performance of obligations to such creditors.

(Partners' Liability in relation to Contributions)

go, l'art. 580 del testo giapponese riassume, in un univoco contesto normativo, l'insieme di previsioni che nel codice civile italiano sono distribuite tra gli artt. 2267, 2291, 2268 e 2304. Si prevede, infatti, che tutti i soci delle *Gomei Kaisha* e delle *Goshi Kaisha*, in quest'ultima con la sola eccezione dei soci "accomandanti" (33), siano *solidalmente e illimitatamente responsabili* per le obbligazioni sociali e ciò in due precise ipotesi. La prima ricorre nel caso in cui la società non riesca a provvedere al pagamento di un debito con le risorse strutturali di cui è dotata. La fattispecie di cui si discute è quella di una società di persone nella quale lo stato patrimoniale, sulla base delle scritture contabili, versi in una condizione conclamata e certa di passività, non sussistendo ormai nelle casse sociali cespiti da potersi utilizzare per onorare, in tutto o in parte, gli obblighi assunti. La seconda ipotesi prevede che i soci debbano soddisfare le obbligazioni sociali con il proprio patrimonio nel caso in cui i creditori abbiano avviato un'azione esecutiva contro la società, ma l'escussione si sia rivelata infruttuosa. Spetta tuttavia ai soci, nel caso in cui il creditore abbia avviato l'azione esecutiva direttamente contro uno di essi, provare l'esistenza all'interno del patrimonio sociale di cespiti e risorse finanziarie agevolmente aggredibili, così da poter conservare intatto il proprio patrimonio personale. Ne consegue che anche l'ordinamento giapponese riconosce ai soci delle società personali un *beneficium excussionis*, modulato negli stessi termini dell'art. 2268 c.c., venendo così a qualificare la responsabilità del socio come indiscutibilmente

Article 582. (1) In cases where a partner provides monies as the subject matter of a partnership contribution, if he/she fails to effect such contribution, such partner must compensate the loss in addition to the payment of interest on such contribution.

(2) In cases where a partner provides claims as the subject matter of a contribution, if the obligor of such claims fails to perform the obligations when they become due, such partner shall be liable for the performance of the same. In such cases, such partner must compensate the loss in addition to the payment of interest on such obligations.

(Special Provisions in case of partners Liability Change)

Article 583. (1) In cases where a limited partner has become an unlimited partner, the person who has become such unlimited partner shall also be liable as an unlimited partner for the performance of the obligations of the Membership Company that arose before such person became an unlimited partner.

(2) Even in cases where a limited partner (excluding partners of Limited Liability Company) reduces the value of the contributions, such limited partner shall be liable to the extent of his/her pre-existing liability for the obligations of the Membership Company that arose before the registration to that effect.

(3) Even in cases where an unlimited partner has become a limited partner, the person who has become such a limited partner shall be liable as an unlimited partner for the performance of the obligations of the Membership Company that arose before the registration to such effect.

(4) The liability under the preceding two paragraphs to the creditors of the Membership Company who do not make their claims, or do not give an advance notice of their claims, within two years from the day of such registration shall be extinguished when two years have elapsed from the day of the registration in the preceding two paragraphs.

(Capacity to Act of Minors Permitted to Become Unlimited Partners)

Article 584. A minor who is permitted to become an unlimited partner of a Membership Company shall be deemed to be a person with capacity to act regarding any act committed in his/her capacity as a partner."

(33) Per i quali l'art. 580 co. 2 statuisce che la rispettiva responsabilità per le obbligazioni sociali deve intendersi limitata al valore dell'investimento, escludendosi il valore dei conferimenti già effettuati in favore della società.

te sussidiaria (34). Se nel nostro ordinamento il *beneficium excussionis* si atteggia diversamente a seconda che i creditori si rivolgano a una società semplice (art. 2268 c.c.) o a una società in nome collettivo o in accomandita semplice (art. 2304 c.c.), in Giappone la sua forma è univoca e corrisponde a quella dettata in Italia per le società semplici. Infatti, il creditore sia della *Goshi Kaisha* sia della *Gomei Kaisha* ha facoltà di rivolgersi sempre e direttamente al singolo socio, ma questi può indicargli su quali beni del patrimonio della società egli si possa agevolmente soddisfare.

L'art. 581 del *Companies Act* sposta invece la tematica della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali su di un piano diverso, affine all'ambito processuale: il socio illimitatamente responsabile può opporre al terzo creditore le stesse eccezioni che la società avrebbe potuto sollevare nei suoi confronti. Siffatta previsione consente di qualificare a pieno titolo la responsabilità dei soci come una forma di garanzia per debito altrui (35) e di essere assimilata, nella nostra prospettiva, alla garanzia fideiussoria. È evidente, infatti, la fortissima similarità esistente tra la disciplina dettata dall'art. 581 del *Companies Act* e gli artt. 1939 ss. c.c. (36).

Viceversa, l'art. 582, richiamandosi al tema dei conferimenti, ribadisce un principio in parte presente anche nel nostro ordinamento: ciascun socio è chiamato a eseguire il proprio conferimento secondo le tempistiche e modalità pattuite. Se manca di rispettare l'accordo e dunque non conferisce le somme di danaro o il credito promesso secondo i termini stabiliti, egli dovrà compensare la perdita fornendo alla società, oltre al conferimento dovuto, anche gli interessi che su di esso saranno calcolati (37). Nulla viene detto dell'ipotesi in cui il socio si riveli, invece, totalmente inadempiente ed ometta di eseguire il conferimento promesso. Il *Companies Act* infatti sembra non dettare alcuna normativa specifica sul tema del socio moroso, e ciò in netta contrapposizione rispetto alla legislazione italiana dove, pur non prevedendosi nell'ambito delle società personali un regime dettagliato sul punto, ai sensi dell'art. 2286 c.c. la mancata esecuzione del conferimento è causa di esclusione facoltativa dalla compagine sociale (38).

(34) Sul tema del *beneficium excussionis* nell'ordinamento italiano **Galgano**, *Le società in genere. Le società di persone*, Milano, 2007, p. 80; **Di Sabato**, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Napoli, 1967, p. 310; **Campobasso**, *op. cit.*, p. 85.

(35) Vedasi la precedente nota 19.

(36) Infatti, in entrambi i casi il socio ed il fideiussore: a) rispondono solo se è valida l'obbligazione del debitore principale; b) l'obbligazione del socio/fideiussore non può mai eccedere ciò che è dovuto dal debitore, poiché verrebbe a mancare la causa atta a giustificare lo spostamento patrimoniale; c) il socio ed il fideiussore possono opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore principale. In particolare sulle eccezioni opponibili dal fideiussore, **Galgano**, *Le obbligazioni in generale*, Padova, 2007, p. 261; **Gazzoni**, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2013, p. 1272.

(37) Così **Jetro ed.**, *Setting Up Enterprises in Japan*, Tokyo, 2006, VII ed., p. 120.

(38) L'assenza di una specifica previsione normativa in ordine ai rimedi attuabili di fronte alla mancata esecuzione del conferimento promesso, in linea di principio non dovrebbe implicare un impedimento all'applicazione analogica delle norme generali sull'inadempimento contrattuale dettate dal *Mimpō*, il codice civile giapponese – peraltro di forte ispirazione tedesca e francese – alla Sezione II, Sottosezione I, artt. 412 e ss.. Anche in questo caso, conformemente a quanto avviene in Italia, l'istituto in parola non trova una puntuale e diretta regolamen-

Il successivo art. 583, nel prendere in considerazione possibili mutamenti del regime di responsabilità dei soci, in una sola norma sembra riassumere ciò che nell'ordinamento italiano è regolato dagli artt. 2500 *quinquies* e 2500 *sexies*, comma 4, c.c., in tema di trasformazione omogenea progressiva e regressiva. L'articolo del *Companies Act*, al primo comma, dispone infatti che quando un socio a responsabilità limitata assume responsabilità illimitata, costui sarà responsabile anche per tutte le obbligazioni sociali sorte prima che egli divenisse illimitatamente responsabile. L'unica ipotesi in cui la fattispecie appena descritta sembra poter ricorrere è quella in cui una *Goshi Kaisha* si trasformi in una *Gomei Kaisha*, ed i soci limitatamente responsabili della prima vengono ad essere assoggettati ad un più penalizzante regime di responsabilità, in analogia alla fattispecie descritta in Italia dall'art. 2500 *sexies*, comma 4, c.c. (39). L'art. 583, comma 3, prevede invece, che nel caso in cui un socio a responsabilità illimitata acquisti responsabilità limitata, egli continuerà a fornire garanzia con il proprio patrimonio per tutte le obbligazioni sorte anteriormente all'assunzione della nuova forma di responsabilità, fino a quando non sia stata data pubblicità all'intervenuto mutamento di regime. Anche in questo caso l'ipotesi tipica è quella di trasformazione e, nella specie, di trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali: la somiglianza con l'art. 2500 *quinquies* c.c. della disciplina italiana è qui di tutta evidenza (40). Ove invece, ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, il socio a responsabilità limitata di una società personale (l'unico caso è il socio "accomandante" di una *Goshi Kaisha*), responsabile delle obbligazioni sociali nei termini indicati dal citato art. 580, comma 2, si limiti solo a ridurre il valore del conferimento effettuato in favore della società, egli non vedrà diminuire la propria responsabilità patrimoniale in maniera proporzionale al valore della riduzione, anzi, al contrario, conserverà intatta la propria responsabilità nella misura assunta al momento del proprio ingresso nella compagine

tazione legislativa ma è frutto del coordinamento di più disposizioni di legge che ne considerano, cause, natura, tipologia ed altri aspetti qualificanti. Se però il codice civile italiano si contraddistingue per l'adozione di una disciplina assai articolata e la collocazione delle norme essenziali in materia in contesti del codice diversi, il codice civile nipponico, al contrario, opta per una maggiore sinteticità e linearità redazionale; il *Mimpō*, infatti, indica immediatamente e direttamente i rimedi a disposizione della parte che abbia adempiuto alla propria obbligazione. In particolare l'art. 414 prevede che l'obbligato, allorché ometta di eseguire la prestazione promessa, può essere coattivamente costretto dal giudice a darvi esecuzione, a meno che ciò non sia possibile per la natura stessa della prestazione. In tale ultima ipotesi si potrà adire il giudice perché ordini che sia un terzo ad eseguire, a spese del debitore, la prestazione dovuta, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Applicando tale dettato normativo alla fattispecie che qui ci interessa, sembrerebbe possibile ritenere che la società creditrice abbia la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per domandare l'esecuzione coattiva della prestazione ovvero, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile stante la natura del conferimento, il risarcimento del danno. Ciò non appare discostarsi molto da quanto stabilito nell'ordinamento italiano ad opera di alcune norme, ad es. l'art. 2344 c.c. in tema di s.p.a. ove il legislatore opta per una simile impostazione a tutela della società creditrice.

(39) Vedasi sul tema **Tassinari**, *La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone) e le altre fattispecie di trasformazione c.d. omogenea*, in **Maltoni-Tassinari**, *La trasformazione della società*, Milano, 2005, p. 186 ss.; **Campobasso**, *op. cit.*, p. 636.

(40) Dell'art. 2500 *quinquies* c.c. si occupa diffusamente **Tassinari**, in *La trasformazione c.d. omogenea in generale. La trasformazione da società di persone in società di capitali*, in **Maltoni-Tassinari**, *La trasformazione delle società*, Milano, 2005, p. 121.

sociale. La norma assume notevole interesse per il giurista italiano in quanto nel nostro ordinamento non è ravvisabile alcuna previsione di simile portata. A tal proposito diviene, in primo luogo, necessario interrogarsi sul significato della locuzione "*Even in cases where a limited partner... reduces the value of the contributions*" utilizzata dal legislatore nipponico e chiedersi quali sono i casi in cui il socio limitatamente responsabile riduce il valore del proprio conferimento; nel silenzio della legge la risposta sembrerebbe essere affidata all'interprete. La soluzione più coerente con il sistema dei conferimenti giapponese in cui, come evidenziato, non è presente la disciplina del socio moroso e non è dettata una normativa stringente sulla valutazione dei conferimenti, pare ricomprendere due fattispecie principali.

La prima coincide con la promessa di un conferimento da parte del socio per un dato ammontare che poi non viene effettivamente conferito. In questo caso il socio, nell'ordinamento italiano, diverrebbe socio moroso, con conseguente applicazione della relativa disciplina; in Giappone il socio sembra invece destinato a rimanere confinato nella compagine sociale ma vede la propria partecipazione agli utili ridotta in proporzione ai conferimenti effettuati, quando la partecipazione alle perdite e la sua responsabilità rimarrebbero invece immutate (41).

La seconda possibile ipotesi coincide con il caso di un socio che conferisca un bene in natura per un dato valore ed in seguito emerga che il reale valore di quanto conferito è inferiore a quanto dichiarato o prospettato dal socio stesso. Anche in tal caso la responsabilità del socio continuerebbe ad essere parametrata al conferimento inizialmente promesso, mentre la partecipazione agli utili subirebbe una diminuzione proporzionale al minor valore del conferimento effettuato (42).

Evidente è dunque l'originalità della normativa giapponese, la quale pare compensare con il comma in analisi l'assenza di previsioni più specifiche in tema di socio moroso e valutazione del conferimento, perlomeno nella più delicata ipotesi di un socio "accomandante", il quale garantisce le obbligazioni sociali solo sulla base di quanto conferito (43).

(41) Si immagini che il socio A prometta un conferimento avente valore di 100 e altrettanto prometta il socio B, su un capitale totale di 200. Se il socio A lo eseguisse nella sua interezza, così come il socio B, egli parteciperebbe agli utili e alle perdite per la metà, ossia per il 50%; se invece il socio A conferisse solo 30, pur avendo promesso 100, egli continuerebbe ad essere responsabile con il proprio patrimonio per il 50% mentre parteciperebbe agli utili solo per il valore conferito, e dunque per il 15%.

(42) Si immagini ora che il socio A conferisca un immobile dichiarando un valore di 100. Se, a seguito di una perizia di stima, dovesse emergere che il reale valore dell'immobile sia 30 e non 100, allora si verificherebbe la medesima situazione sopra prospettata.

(43) Assai peculiare è l'approccio del legislatore nipponico in tema di incapaci, *rectius* minori, ed esercizio di attività di impresa in forma societaria. L'art. 584 infatti, nel pretermettere la figura degli altri incapaci, non affronta la questione in termini preventivi, rimettendo alla valutazione del giudice l'opportunità o meno che il minore venga ammesso alla continuazione di attività di impresa; in un'ottica tuzioristica nei confronti degli interessi dei terzi, sancisce invece che il minore, a cui sia stato consentito di assumere una partecipazione societaria fonte di responsabilità illimitata, deve essere considerato responsabile alla stregua di qualsiasi altro socio (capace) e quindi, come tale, responsabile negli stessi termini per le obbligazioni sociali assunte.

SI RICHIEDE:

- Abbonamento annuale 2018 a *Vita Notarile* 178,00 euro
- Abbonamento biennale 2018-2019 a *Vita Notarile* 345,15 euro (prezzo bloccato sino al 28/02/2018)
- Abbonamento triennale 2017-2018-2019 a *Vita Notarile* 513,30 euro (prezzo bloccato)
- Abbonamento annuale consegna all'estero 2018 a *Vita Notarile* 245,00 euro
- Abbonamento biennale estero 2018-2019 a *Vita Notarile* 480,00 euro (prezzo bloccato)
- Costo di un volume di *Vita Notarile* (se disponibile) a sedicesimo 2,00 euro
- 1 Annata arretrata di *Vita Notarile* prezzo annata corrente
- 2 Annate arretrate di *Vita Notarile* prezzo annata corrente con sconto 10%
- Abbonamenti praticanti notai (*) a *Vita Notarile*** sconto speciale 10%

(*) Lo sconto sarà accordato previo riscontro di idonea documentazione.

ISSN 1824-1484



SELEZIONE DI TEMI SVOLTI

Volume	Titolo	Prezzo €	Anno	ISBN
<input type="checkbox"/> I	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1959 al 1970	<i>esaurito</i>		
<input type="checkbox"/> II	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1967 al 1980	<i>esaurito</i>		
<input type="checkbox"/> III	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1980 al 1985	21,00	1987	9788898068142
<input type="checkbox"/> IV	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1985 al 1990	24,00	1991	9788898068180
<input type="checkbox"/> V	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1991 al 1992	17,00	1995	9788898068227
<input type="checkbox"/> VI	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1993 al 1994	17,00	1995	9788898068241
<input type="checkbox"/>	Raccolta di temi assegnati nei concorsi notarili dal 1960 al 2001	7,00	1992	9788898068265

NUOVI QUADERNI (ISSN 1824-1492)

Numero	Autore/AA.VV. - Titolo	Prezzo €	Anno	ISBN
<input type="checkbox"/> 1	I controlli sugli atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche	11,00	1982	9788898068340
<input type="checkbox"/> 2	Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione <i>mortis causa</i> : problemi di diritto civile e tributario	<i>esaurito</i>		
<input type="checkbox"/> 3	I consorzi e l'attività notarile: costituzione, capacità negoziale e scioglimento	13,00	1983	9788898068326
<input type="checkbox"/> 4	Attualità e limiti del controllo giudiziario sugli atti societari	13,00	1984	9788898068050
<input type="checkbox"/> 5	La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi vecchi e nuovi	13,00	1985	9788898068081
<input type="checkbox"/> 6	Profili di deontologia professionale	11,00	1987	9788898068012
<input type="checkbox"/> 7	La tutela dell'acquirente nella contrattazione immobiliare	16,00	1988	9788898068043
<input type="checkbox"/> 8	I trasferimenti patrimoniali nell'ambito della famiglia. Aspetti civili e tributari	16,00	1988	9788898068074
<input type="checkbox"/> 9	La cooperazione. Esperienze giuridiche attuali	16,00	1989	9788898068005
<input type="checkbox"/> 10	Il trasferimento di azienda. Aspetti civilistici e tributari	16,00	1990	9788898068036
<input type="checkbox"/> 11	Dritti reali limitati. Argomenti di interesse notarile	<i>esaurito</i>		
<input type="checkbox"/> 12	Michele Albergo - I conferimenti nelle società	15,00	1992	9788898068067
<input type="checkbox"/> 13	Vincenzo Panuccio - I diversi significati giuridici del termine società	15,00	1996	9788898068098
<input type="checkbox"/> 14	La trascrizione fra pubblicità e acquisto dei diritti	16,00	1993	9788898068029
<input type="checkbox"/> 15	Lo scioglimento delle comunioni. Argomenti di interesse notarile	16,00	1993	9788898068289
<input type="checkbox"/> 16	Giovanna Melegari - Lo statuto dei beni culturali e ambientali	<i>esaurito</i>		
<input type="checkbox"/> 17	Michele Albergo - Le variazioni del capitale sociale	17,00	1994	9788898068104
<input type="checkbox"/> 18	Argomenti di diritto societario	19,00	1996	9788898068111
<input type="checkbox"/> 19	I beni culturali: profili notarili	16,00	1996	9788898068135
<input type="checkbox"/> 20	Limiti convenzionali e legali al potere di disporre	16,00	1998	9788898068159
<input type="checkbox"/> 21	Giovanna Melegari - Beni culturali di interesse religioso	15,00	1997	9788898068173
<input type="checkbox"/> 22	L'Azienda - Argomenti di interesse notarile	19,00	1998	9788898068197
<input type="checkbox"/> 23	Michele Albergo - Le obbligazioni	26,00	1998	9788898068210
<input type="checkbox"/> 24	Negozi fiduciario e trust	19,00	2003	9788898068128
<input type="checkbox"/> 25	Stefano Sammartano - Spunti su successioni e donazioni ed altri argomenti di interesse notarile	19,00	1999	9788898068166
<input type="checkbox"/> 26	Prospettive di riforma delle società	<i>non stampato</i>		
<input type="checkbox"/> 27	Giovanna Melegari - Il nuovo statuto dei beni culturali	21,00	2000	9788898068203
<input type="checkbox"/> 28	Fabrizio Di Paolo - La società a responsabilità limitata con unico socio	19,00	2001	9788898068258
<input type="checkbox"/> 29	Giovanna Melegari - La codificazione del diritto dei beni culturali	20,00	2004	9788898068234
<input type="checkbox"/> 30	Filippo Patti - Il mutuo fondiario dalla concedibilità alla erogazione: problemi vecchi e nuovi	15,00	2005	9788898068296
<input type="checkbox"/> 31	Carmelo Fontana (<i>a cura di</i>) - Procedimenti decisionali e tutela delle minoranze nella riforma delle società	25,00	2005	9788898068272
<input type="checkbox"/> 32	Filippo Patti - Il mutuo fondiario: considerazioni operative	20,00	2006	9788898068319
<input type="checkbox"/> 33	Filippo Patti - I Trusts. Guida alla comprensione	25,00	2011	9788898068333
<input type="checkbox"/> 34	Filippo Patti - Disciplina delle aree a parcheggio. Problematiche vecchie e nuove	18,00	2012	9788898068302
<input type="checkbox"/> 35	Filippo Patti - La risoluzione per mutuo consenso - Art. 1372 c.c.	18,00	2014	9788898068357
<input type="checkbox"/> 36	Fulvio Uccella - Il figlio e la responsabilità genitoriale - Tomo I	20,00	2014	9788898068364
<input type="checkbox"/> 36	Fulvio Uccella - Il figlio e la responsabilità genitoriale - Tomo II	22,00	2014	9788898068371
<input type="checkbox"/> 36	Fulvio Uccella - Intra Opera (Tomi I e II)	36,00		
<input type="checkbox"/> 37	Filippo Patti - Strumenti di tutela del patrimonio	25,00	2015	9788898068593

L'ordine di più testi insieme (a mezzo fax al n. (0039) 091241042, via e-mail all'indirizzo vitanotarile@ex.it o vitanotarile@gmail.com anche attraverso l'invio del modulo d'ordine on line dal sito www.vitanotarile.it) dà diritto ad uno sconto del 20%. Ulteriori agevolazioni possono essere concordate con i praticanti notai. Le promozioni non sono cumulabili.

La spedizione sarà effettuata alla ricezione del pagamento effettuato con bonifico bancario (IBAN IT44E0617504601000000202680) o con bonifico postale (IBAN IT4300760104600001022294928) o con versamento sul c.c. postale n. 1022294928 intestato a E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta.

Per la spedizione in contrassegno saranno addebitati € 8,50 di spese per pacchi entro i 2 kg e € 11,50 per pacchi da 2 a 5 kg.

Nome Cognome Via Cap. Città

Cod. Abb./Cliente C.F. P.I.

D.lgs. 196/2003

data firma

RITAGLIARE E INVIARE